



**COMUNE DI CODIGORO**  
PROVINCIA DI FERRARA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione n. 120 del 19/11/2025**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DEI CAMPI SPORTIVI "DANILO FOGLI" IN P.ZZA SAVONAROLA E IN VIA DON BOSCO, SITI NEL CAPOLUOGO CON L'ASSOCIAZIONE NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciannove** del mese di **novembre** alle ore **14:00** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso. Partecipano:

|                    |              |          |
|--------------------|--------------|----------|
| ZANARDI ALICE      | Sindaco      | Presente |
| FABBRI FRANCESCO   | Vice-Sindaco | Presente |
| ADAMI STEFANO      | Assessore    | Presente |
| FERRETTI GRAZIELLA | Assessore    | Presente |
| BONAZZA SAMUELE    | Assessore    | Presente |
| MANTOVANI ELIA     | Assessore    | Presente |

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale BRIGNOLA VALERIO.

Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
N. 1140 / 2025**

**TERZO SETTORE  
URBANISTICA, ED. PRIVATA, PATRIMONIO,  
SUE, SUAP, PROGETTI STRATEGICI  
AREE INTERNE**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DEI CAMPI SPORTIVI "DANILO FOGLI" IN P.ZZA SAVONAROLA E IN VIA DON BOSCO, SITI NEL CAPOLUOGO CON L'ASSOCIAZIONE NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;

- Il Comune di Codigoro riconosce il diritto allo sport come un diritto fondamentale, favorisce l'attività sportiva per l'inclusione, il benessere e la crescita personale di tutti i cittadini garantendo l'accesso ai propri impianti sportivi, che ai sensi dell'art. 826 ultimo comma del codice civile, rientrano nel patrimonio indisponibile e la cui funzione è finalizzata alla promozione dello sport, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;

- l'Amministrazione Comunale garantisce la fruizione e la gestione degli impianti sportivi tramite convenzioni con società sportive dilettantistiche e associazioni del territorio, privilegiando l'elemento aggregativo della pratica sportiva quale strumento di benessere e di crescita individuale e collettiva;

Considerato che questo Comune è proprietario di n. 2 immobili adibiti ad impianti sportivi, di seguito individuati:

- impianto e attrezzature del campo sportivo "Danilo Fogli", sito in Codigoro (FE), P.zza G. Savonarola, individuato catastalmente al catasto terreni al foglio n. 86, mapp. 1;

- impianto e attrezzature del campo sportivo in via Don Bosco, sito in Codigoro (FE), individuato catastalmente al catasto terreni al foglio n. 85, mapp. 712;

Dato atto che:

- con determinazione n. 262 del 29.06.2022 si provvedeva a prorogare ex lege sino al 31.12.2025 i contratti di comodato n. 1058 del 10.08.2017 e n. 1233 del 08.02.2019 con

cui si concedevano alla Nuova Unione Sportiva Codigorese l'uso e la gestione degli impianti e delle attrezzature, rispettivamente del campo sportivo comunale "Danilo Fogli", sito in Piazza Savonarola, e del campo sportivo sito in Via Don Bosco, entrambi situati nel Comune di Codigoro;

- la Società Nuova Unione Sportiva Codigorese con nota in data 13.10.2025, acquisita al protocollo n. 18365/2025, chiedeva la sottoscrizione di nuovi contratti di comodato d'uso gratuito degli impianti sopra individuati, al fine di contribuire alla costituzione dell'identità comunitaria;

Visti:

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

- l'art. 117 comma 2 lettera e) e comma 3 in tema di legislazione esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni in materia di concorrenza e ordinamento sportivo;

- la legge 86/2019 di «Riforma dello Sport» e i relativi decreti attuativi, i D. Lgs. n. 36 e n. 38 del 28.02.2021;

- il D. Lgs 201/2022 del 23.12.2021 in tema di «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»;

- l'art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in base quale: "[...] *Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto*";

- l'art. 12 della Legge n. 241/1990, in cui si prevede che: "[...] *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*";

- l'art. 13 della legge Regionale n. 8/2017, in virtù del quale: "*Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità. Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi: a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva; b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali; c) valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione; d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti. Ai fini dell'applicazione dei principi stabiliti dai commi 1 e 2 la Regione individua linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio, nonché le correlate definizioni applicative;*

- l'art. 16 del Regolamento comunale per le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a privati ed enti di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 7 del 26.02.2014, in cui è previsto che: *"Il godimento a condizioni agevolate o gratuite di impianti, attrezzature od altro di proprietà comunale, afferenti attività sportive, ricreative o il tempo libero in genere o altro, è concesso, su richiesta motivata, mediante apposita deliberazione, adottata dalla Giunta Comunale. Nella deliberazione dovranno essere previste tutte le idonee garanzie relative alla conservazione delle strutture affidate in godimento ed espressamente prevista l'esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune per l'uso degli stessi"*;

Considerato che:

- nell'esercizio della propria autonomia, sancita dall'art. 5 della Costituzione, e in conformità alla normativa di riferimento del D. Lgs. 201/2022, l'Ente determina le proprie scelte organizzative e gestionali per i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, assicurando la centralità del cittadino e favorendo forme di partecipazione attiva;

- il servizio di gestione degli impianti sportivi, avente natura di servizio pubblico di carattere generale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 858 del 28 gennaio 2021), può essere organizzato dall'Ente secondo modalità differenziate, nell'esercizio della propria autonomia, definendo le modalità di erogazione quale servizio a rilevanza economica o in alternativa non a rilevanza economica, in base alla natura dell'interesse generale da perseguire;

- la recente riforma dello sport emanata con la legge 8 agosto 2019, n. 86 e attuata con D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 all'art. 6 stabilisce che gli impianti sportivi possono essere affidati in gestione, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, e della normativa euro-unitaria vigente, in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

- l'Amministrazione Comunale, per assicurare la spiccata valenza sociale dei propri impianti sportivi, privilegia modelli di amministrazione condivisa fondati sulla partecipazione attiva dei cittadini, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e proporzionalità, al fine di promuovere la pratica sportiva e garantire la fruizione degli impianti a tutta la cittadinanza in termini di accessibilità economica e fisica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

Ritenuto di classificare il servizio stesso relativo agli impianti sportivi di proprietà del Comune di Codigoro, quale servizio pubblico generale non a rilevanza economica per i seguenti motivi:

- natura del servizio: il funzionamento e la gestione degli impianti di cui trattasi è strettamente connessa alla promozione dell'attività sportiva, soprattutto rivolta a utenti in età dell'obbligo di istruzione. Tale attività è garantita da soggetti vari quali cittadini organizzati in società sportive dilettantistiche, associazioni e comitati organizzati senza scopo di lucro, che la promuovono con finalità sociali, di aggregazione, integrazione e inclusione, e svolgono una funzione di prevenzione del disagio giovanile e di inclusione sociale;

- caratteristiche, dimensioni e ubicazione bacino di utenza: gli impianti

ubicati nel territorio comunale hanno un valore prevalentemente sociale, aggregativo e di prossimità. Per caratteristiche, dimensioni, ubicazione e corrispondente bacino di utenza, mirano a soddisfare prevalentemente la domanda sportiva del territorio di riferimento, con particolare attenzione alle squadre dilettantistiche con finalità ludiche, amatoriali e agonistiche;

- valutazione dei dati economici: dall'analisi del programma finanziario e delle attività previste, compreso il consuntivo di tutte le entrate e le spese dell'anno precedente, comunicati dall'attuale gestore nelle rendicontazioni annuali, emerge che gli impianti *de quo* per caratteristiche, dimensioni e ubicazione siano improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;

- dotazione minima e limitata redditività: gli impianti presentano le dotazioni minime necessarie alle attività sportive (docce, spogliatoi), ma sono caratterizzati dall'assenza o comunque ridotta presenza di locali per uffici amministrativi e attività commerciali (bar, aree ristoro), che limitano la possibilità di generare redditività;

Considerato che:

- non risulta praticabile la soluzione della gestione diretta dell'impianto sportivo da parte del Comune con proprio personale, non essendovi risorse umane sufficienti per garantire una sistematica custodia e fruizione da parte del pubblico;

- il suddetto impianto sportivo, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma del Codice Civile, è considerato bene patrimoniale indisponibile strumentale all'esercizio di un pubblico servizio. Sul bene insiste quindi un vincolo funzionale, coerente con la sua vocazione naturale ad essere impiegato a favore della collettività per lo svolgimento di attività sportive;

Dato atto che in data 03.11.2025, con prot. n. 19534 si provvedeva a pubblicare per avviso pubblico per manifestazione di interesse per la gestione degli impianti e delle attrezzature dei campi sportivi "Danilo Fogli" in P.zza Savonarola e del campo "Peep" in via Don Bosco, siti nel capoluogo;

Considerato che, entro il termine di scadenza dell'avviso sopra individuato, perveniva n. 1 manifestazione di interesse a prot n. 19981 del 10.11.2025 da parte della Società Nuova Unione Sportiva Codigorese, attuale gestore di entrambi gli impianti sportivi;

Dato atto che:

- la Società sopra individuata rappresenta validamente la comunità Codigorese, sia in relazione ai valori tradizionali sportivi, sia in relazione all'insieme dei contesti di socialità, inclusione, etc., sia con riguardo all'interazione storica tra soggetti e comunità;

Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. contr. Veneto, n. 716/2012; Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, n. 349/2011) secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni";

Dato atto che tale forma di gestione dei beni alternativa alla valorizzazione economica è comunque in linea con la sana gestione del

patrimonio pubblico, come da ultimo confermato con deliberazione n. 251 del 17 dicembre 2024 dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti;

Considerato che:

- il campo sportivo della struttura "Danilo Fogli" è omologato per il campionato di Eccellenza;

- la Società Nuova Unione Sportiva Codigorese, per quanto sopra esposto, rappresenta nel territorio di riferimento del Comune soggetto idoneo che promuove la disciplina sportiva a poter utilizzare e valorizzare gli impianti sportivi "Danilo Fogli" e quello sito in Via Don Bosco, avendo una struttura associativa adeguata ed una squadra iscritta al campionato di Prima Categoria;

- l'impianto sportivo in argomento ha caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;

Ribadito che la Società Nuova Unione Sportiva Codigorese è la sola associazione presente sul territorio che ha richiesto di potere utilizzare le strutture sportive in discorso;

Ritenuto pertanto di aderire alla richiesta di cui sopra affidando alla Nuova Unione Sportiva Codigorese l'uso e la gestione degli impianti e delle attrezzature, rispettivamente del campo sportivo "Danilo Fogli", sito in piazza Savonarola, e del campo sportivo sito in Via Don Bosco, entrambi situati nel Comune di Codigoro, alle condizioni di cui all'allegato schema di convenzione (All. 1) per un periodo di anni 5 (CINQUE) decorrenti dalla stipulazione dell'atto;

Ritenuto inoltre opportuno impegnare la giunta ad erogare un contributo economico riferito all'annualità sportiva di riferimento, sulla base di un progetto di gestione preventivo suffragato da una rendicontazione a consuntivo da parte della Nuova Unione Sportiva Codigorese. Alla determinazione del predetto contributo provvede questo organo, su proposta del Sindaco ovvero dell'Assessore Delegato allo Sport;

Ritenuto:

- di provvedere ad affidare in gestione all'Associazione Nuova Unione Sportiva Codigorese le strutture e gli impianti dei campi sportivi "Danilo Fogli" e quello sito in Via Don Bosco, evidenziati nelle allegate planimetrie "A" e "B", per il periodo di anni 5 (CINQUE);

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", immediatamente eseguibile;

Accertato che relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, neanche potenziali, del Responsabile del Procedimento e del Dirigente responsabile ai sensi della Legge 190/2012;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

## **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse a fare parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di convenzione (All. 1) e relative planimetrie (All. A e B) alla presente deliberazione, che della stessa formano parte integrante e sostanziale;
3. di concedere alla Società Nuova Unione Sportiva Codigorese per le causali citate in narrativa, l'uso e la gestione degli impianti e delle attrezzature del campo sportivo "Danilo Fogli" sito in piazza Savonarola, e del campo sportivo sito in Via Don Bosco, entrambi siti nel Comune di Codigoro, alle condizioni di cui all'allegato schema di convenzione (allegato 1) e relative planimetrie (All. A e B), per un periodo di anni 5 (CINQUE) decorrenti dalla stipulazione dell'atto;
4. di impegnare questo organo a valutare annualmente l'erogazione di un contributo economico riferito all'annualità sportiva di riferimento, sulla base di un progetto di gestione preventivo suffragato da una rendicontazione a consuntivo da parte della Nuova Unione Sportiva Codigorese. Alla determinazione del predetto contributo provvede questo organo, su proposta del Sindaco ovvero dell'Assessore Delegato allo Sport;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Terzo Settore e che lo stesso provvederà a stipulare e sottoscrivere la convenzione oggetto della presente deliberazione con facoltà di apportare allo schema di Convenzione di cui all'allegato "1" tutte le precisazioni che si rendessero ulteriormente utili e necessarie, senza alterarne il contenuto sostanziale;
6. di procedere alla pubblicazione dei dati di cui al presente atto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 33/2013;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto;
8. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere alla formalizzazione dei successivi atti ad essa relativi.

Il Responsabile del Settore  
(MOLOSSI ANTONIO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.

Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale  
BRIGNOLA VALERIO

**COMUNE DI CODIGORO**

**PROVINCIA DI FERRARA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Cron. N.

CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE  
ATTREZZATURE DEI CAMPI SPORTIVI "DANILO FOGLI" IN P.ZZA  
SAVONAROLA E IN VIA DON BOSCO, SITI NEL CAPOLUOGO, CON  
L'ASSOCIAZIONE NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE.

L'anno xx addì del mese di con questa scrittura  
privata da valere a tutti gli effetti di legge quale pubblico atto

TRA

Il dott. ..., nato ad ... il ..., domiciliato presso la Residenza Municipale, il  
quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Segretario  
Generale del Comune di Codigoro e quindi in nome, per conto ed esclusivo  
interesse del Comune medesimo, C.F./P.IVA 00339040388

E

Il sig. .... nato a .... il ..... e residente in .... via .... n. ...., il quale dichiara di  
intervenire al presente atto in qualità di Presidente pro-tempore  
dell'associazione .....con sede in.....via ..... e quindi in  
nome, per conto ed interesse dell'Associazione medesima, C.F./P.IVA  
..... (di seguito denominata Associazione)

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. ....del ....., esecutiva ai sensi di  
legge, che si chiama a far parte integrante del presente contratto anche se  
non materialmente allegata, l'Amministrazione Comunale di Codigoro  
stabiliva di concedere l'uso e la gestione degli impianti e delle attrezzature

del campo sportivo "Danilo Fogli" sito in Piazza Savonarola e del campo sportivo in Via Don Bosco, entrambi situati nel Comune di Codigoro, per il periodo di 9 anni, decorrenti dalla data di stipulazione della convenzione, all'Associazione Unione Sportiva Codigorese;

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

La cennata premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2

Il Comune di Codigoro, come sopra costituitosi, cede l'uso e la gestione all'Associazione Nuova Unione Sportiva Codigorese, come sopra costituitasi, che accetta, gli impianti e le attrezzature del campo sportivo comunale "Danilo Fogli" sito in Piazzetta Girolamo Savonarola nel Capoluogo censito al catasto terreni al foglio 86 mapp. n. 1, e del campo sportivo sito in via Don Bosco, censito al catasto terreni al foglio 85 mapp. n. 712, nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, il tutto come meglio specificato nelle planimetrie allegate che, sottoscritte dalle parti, si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A e B).

L'impianto sportivo "Danilo Fogli" si compone dei seguenti immobili:

- n. 1 campo da calcio per incontri di campionato;
- n. 1 campo per partite amatoriali;
- n. 1 campo per allenamento;
- n. 2 edifici in muratura adibiti a spogliatoi per gli atleti;
- n. 1 edificio in muratura adibito a magazzino;
- n. 1 tribuna.

L'impianto sportivo sito in Via Don Bosco si compone dei seguenti immobili:

- n. 1 campetto da calcio;

- n. 1 edificio in muratura adibito a spogliatoio per gli atleti.

### Art. 3

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (CINQUE) decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviarsi all'altra parte almeno tre mesi prima del giorno in cui il recesso deve avere esecuzione.

L'Associazione, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto all'Amministrazione Comunale alla quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne il rilascio immediato.

### Art. 4

L'Associazione Nuova Unione Sportiva Codigorese si impegna a garantire la piena disponibilità delle aree e delle strutture oggetto del presente contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

### Art. 5

L'Amministrazione Comunale, previ i necessari accordi che di volta in volta saranno presi, potrà disporre dei campi in occasione di manifestazioni indette o patrocinate dal Comune ed in occasione dei Giochi della Gioventù e di similari attività scolastiche.

### Art. 6

L'Associazione potrà utilizzare il campo sportivo e le strutture senza

corrispondere alcun compenso o canone al Comune di Codigoro per il sopracitato periodo di concessione in uso.

L'Associazione si impegna a mantenere e conservare il campo sportivo e le strutture con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Associazione si assume ogni più ampia responsabilità per la buona conservazione dei beni affidati e si accolla tutti gli oneri occorrenti per la custodia, per la manutenzione ordinaria e per i consumi di energia elettrica, combustibile per riscaldamento, acqua, ecc. i cui contatori saranno intestati per tutta la durata della convenzione. E', altresì, a carico dell'Associazione la tassa per i rifiuti urbani.

La custodia dell'impianto dovrà essere assegnata ad un socio o ad un dirigente dell'associazione, ovvero anche ad un terzo, purché di fiducia dell'associazione medesima e dell'Amministrazione Comunale.

La manutenzione ordinaria dovrà essere fatta su tutti gli impianti, attrezzature e pertinenze del plesso sportivo, ivi compresa la pulizia degli spogliatoi e la perfetta tenuta del terreno di gioco e la segnatura dello stesso, nonché la falciatura delle erbe nelle aree interne ed esterne alla struttura.

In ogni caso non verrà rimborsata da parte del Comune alcuna spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria, straordinaria o l'adeguamento della struttura.

#### Art. 7

Fermo restando che la priorità dell'utilizzo della struttura sportiva è dell'Associazione, dovrà obbligatoriamente essere consentito l'utilizzo anche a gruppi sportivi minori, amatoriali, ecc. con precedenza per quelli formati

nel territorio comunale ed infine quelli extracomunali, salvo eccezionali casi che dovranno essere giustificati anche all'Amministrazione Comunale.

Tali gruppi, per ottenere l'uso dell'impianto, per singole attività o manifestazioni, dovranno farne richiesta all'Associazione, compatibilmente con gli impegni societari.

In ogni caso in cui l'Associazione incontri difficoltà o problemi, ovvero ravvisi possano sorgere controversie o nascano effettivamente liti o dubbi sulla gestione dell'impianto affidato, nei confronti di singoli, gruppi, ecc., deve informare immediatamente l'Amministrazione Comunale che si riserva di dirimere le questioni.

#### Art. 8

L'Associazione non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alla struttura concessa in uso senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Associazione ha l'obbligo di richiedere a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Alla scadenza del contratto ovvero in caso di recesso a norma dell'art. 3, le addizioni, migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione sugli immobili concessi in uso resteranno acquisite all'immobile senza obbligo di compenso o indennizzo da parte del Comune, anche se eseguite con il consenso dell'Ente.

L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrrà di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa

dell'Associazione.

#### Art. 9

Nella struttura concessa in uso dovranno essere svolte unicamente le attività previste dallo Statuto dell'Associazione.

In caso di utilizzi diversi il Comune provvederà ad inviare specifica diffida all'Associazione tramite lettera Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) e qualora a tale diffida non venisse ottemperata nei termini imposti, la concessione in uso verrà revocata senza che l'Associazione inadempiente possa pretendere alcun indennizzo o rimborso spese.

#### Art. 10

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, è vietato all'Associazione subconcedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente convenzione se non dopo averne ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora venga accertata la cessione della struttura sportiva ad altri, senza la prescritta autorizzazione, la presente convenzione si intenderà revocata con decorrenza immediata, senza necessità di ricorso al Giudice e l'immobile dovrà essere restituito nella disponibilità del Comune.

#### Art. 11

L'Associazione dichiara di esonerare e tenere indenne il Comune dalla responsabilità civile per danni o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il personale addetto all'uso delle struttura, derivante dall'uso e dalle attività svolte nella struttura sportiva in uso. In particolare, si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

L'Associazione si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di rischi derivanti da danni alle persone, anche che frequentano la struttura.

A richiesta del Comune, l'Associazione dovrà esibire copia della polizza e delle quietanze di pagamento del premio.

Art. 12

Le spese di imposta di bollo e di registrazione del presente contratto, dipendenti e conseguenti, sono poste a carico dell'Associazione.

Art. 13

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 14

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiarano di trattare i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 15

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Ferrara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Codigoro

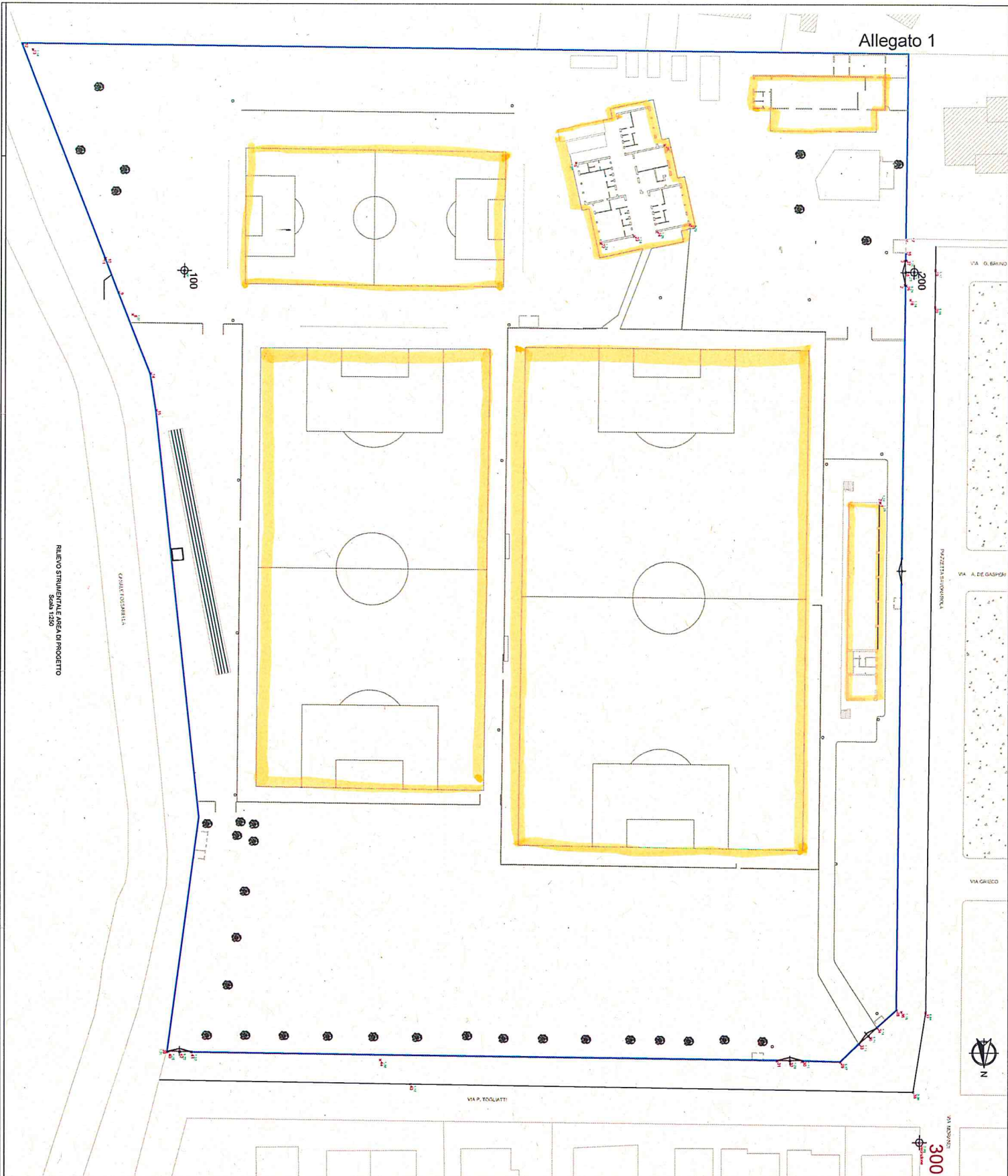
Associazione Nuova Sportiva Codigorese

Arch. Antonio Molossi

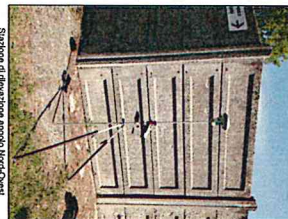
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)



**TRATTI INTERESSANTI DA LAVORI DI PROGETTO** (fronte nord- Via P. Togliatti, fronte ovest- anche denominata Piazzetta G. Savorianda e Incroci con Via R. Morandi)



Stazione di rilevazione angolo Nord-Ovest  
tra Via P. Togliatti e R. Morandi



Stazione di rilevamento (200), fronte Ovest  
zona ingresso aedil

[illegible]





# COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2025 / 1140  
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE  
ATTREZZATURE DEI CAMPI SPORTIVI "DANILO FOGLI" IN P.ZZA SAVONAROLA E IN  
VIA DON BOSCO, SITI NEL CAPOLUOGO CON L'ASSOCIAZIONE NUOVA UNIONE  
SPORTIVA CODIGORESE

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/11/2025

IL DIRIGENTE  
MOLOSSI ANTONIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2025 / 1140  
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE  
ATTREZZATURE DEI CAMPI SPORTIVI "DANILO FOGLI" IN P.ZZA SAVONAROLA E IN  
VIA DON BOSCO, SITI NEL CAPOLUOGO CON L'ASSOCIAZIONE NUOVA UNIONE  
SPORTIVA CODIGORESE

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere *FAVOREVOLE*

Lì, 18/11/2025

IL DIRIGENTE  
LECCIOLI GIORGIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# **COMUNE DI CODIGORO**

PROVINCIA DI FERRARA

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

**Deliberazione di Giunta comunale N. 120 del 19/11/2025**

**Oggetto: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DEI CAMPI SPORTIVI "DANILO FOGLI" IN P.ZZA SAVONAROLA E IN VIA DON BOSCO, SITI NEL CAPOLUOGO CON L'ASSOCIAZIONE NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 27/01/2026

**IL SEGRETARIO GENERALE  
BRIGNOLA VALERIO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)*



# COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

## CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

**Deliberazione di Giunta comunale N. 120 del 19/11/2025**

**Oggetto: CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DEI CAMPI SPORTIVI "DANILO FOGLI" IN P.ZZA SAVONAROLA E IN VIA DON BOSCO, SITI NEL CAPOLUOGO CON L'ASSOCIAZIONE NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio telematico di questo Comune a partire dal 08/01/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 27/01/2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
BRIGNOLA VALERIO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*